SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 settembre 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma di Azioni Innovative 2000-2006 «Innovazione e sviluppo sostenibile come fattori identificativi per la competitività regionale (ISSOCORE)» nella regione Marche. (Decreto n. 20/2006). . . . . Pag. 3

Ministero della salute

DECRETO 28 settembre 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fantic M Blu», registrato al n. 12870. Pag. 4

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sitofex», registrato al n. 12828 . . . . . . Pag. 9

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Antigram Gold», registrato al n. 13455. Pag. 11

Ministero delle infrastrutture

DECRETO 11 ottobre 2006.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n. 481/06/CONS) . . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE 21 settembre 2006.

Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n. 540/06/CONS) . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Reviconsult S.r.l. - Società di revisione e organizzazione aziendale» ora «AA Auditores associati S.r.l.», in Lecce (ora in Roma) . . . . Pag. 21

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Pro-Cert S.r.l., in Sassuolo . . . . Pag. 21

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Elmapo S.r.l., in Isernia . . . . Pag. 21

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fenticol 20». Pag. 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Terramicina Spray» . . . . Pag. 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duplocillina L.A.». . . . . Pag. 22

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virlix» . . . . Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarinase» . . . . Pag. 22

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protromplex Tim 3» . . . . Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Behring» . . . . Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità» . . . . Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibron». Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farin Gola». . . . . Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Pharmeg» . . . . Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neclovir». Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Acyclostad» . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Keflu» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ranitidina EG» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Hemofil M» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tramadolo EG» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mobic» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Leutrol» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Batrevac» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Seractil» . . . . Pag. 28

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Ranitidina Merck Generics» . . . . Pag. 28

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime per uso umano alla società Esperis S.p.a, in Milano . . . . Pag. 29

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N/V n. 662 del 29 maggio 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Tramadolo Hexal"». Pag. 30

Comunicato relativo al decreto 26 settembre 2006, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Ravenna"». . . . . Pag. 30

Comunicato relativo alla deliberazione 24 maggio 2006, recante: «Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra la Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova. (Pos. 14122). (Deliberazione n. 06/291 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). . . . . Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma di Azioni Innovative 2000-2006 «Innovazione e sviluppo sostenibile come fattori identificativi per la competitività regionale (ISSOCORE)» nella regione Marche. (Decreto n. 20/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle Azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 1786 del 26 aprile 2006 di approvazione di un contributo FESR, pari ad euro 2.000.000,00 a favore del programma regionale di Azioni innovative da attuarsi nella regione Marche;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi di Azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di Azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 2.000.000,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 1.400.000,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 600.000,00 euro a carico della Regione;

Considerata, inoltre, la necessità di applicare anche alla quota di cofinanziamento statale le procedure di pagamento previste dall'art. I.4 della convenzione di finanziamento — di cui all'art. 5 della decisione di approvazione del programma — che prevede l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento dell'importo complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 15 settembre 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma di Azioni innovative «ISSOCORE» della regione Marche, di cui alla decisione della Commissione europea C(2006) 1786 del 26 aprile 2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 1.400.000,00.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza tenendo conto delle modalità di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto previsto per l'erogazione delle quote comunitarie.

3. La regione Marche adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La Regione medesima invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

L'ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 396

06A09133

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fantic M Blu», registrato al n. 12870.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 14 ottobre 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 1° giugno 2005 dall'impresa Isagro S.p.a., con sede legale via Caldera, 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Fantic M successivamente ridenominato Fantic M Blu, contenente le sostanze attive benalaxil-M e mancozeb;

Vista la decisione della commissione dell'Unione europea (2003/35/CE) del 10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva benalaxil-M nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della commissione del 21 ottobre 2005;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 8 settembre 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Fantic M Blu, contenente le sostanze attive benalaxil M e mancozeb, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva benalaxil M nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Per la sostanza attiva benalaxil M sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
vite	uva da tavola e da vino: 0,1 vino: 0,02
patata	0,01
pomodoro	0,05

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 0,5-1-1,5-2,5-5-8-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Isagro S.p.a. in Adria Cavanella Po (Rovigo), autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/17 novembre 2004; Agriformula S.r.l. in Paganica (L'Aquila), autorizzato con decreti del 27 ottobre 1972/22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12870.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

FANTIC® M BLU

FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA
(IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Registrazione Ministero della Salute n° del

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate)
puro ....g. 4
Mancozeb puro..g. 65
Disperdenti, coloranti,
bagnanti e supporti inerti ....q.b. a g..... 100

Contenuto del sacchetto: 250-500-1000-2000-2500 g
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Officina di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

FANTIC® M BLU

FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA

COMPOSIZIONE

Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate)
puro .... g. 4
Mancozeb puro... g. 65
Disperdenti, coloranti, bagnanti e supporti inerti q.b. a g. 100

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° del

DISTRIBUTORE: Isagro Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO MI

OFFICINE DI PRODUZIONE: Isagro S.p.A. – Aprilia (LT), Isagro S.p.A. – Adria Cavanella Po (Rovigo), AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: 0,2 – 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 – 20 - 25 Kg

Partita N°

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti durante la miscelazione e il carico; utilizzare tuta standard, guanti e maschera filtrante con filtro di tipo FF-P1 durante l'applicazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, camicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di rientro.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di: 10 metri per vite; 10 metri per pomodoro allevato con tutore; 5 metri per pomodoro allevato a terra; 5 metri per patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BENALAXIL-M 4% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENALAXIL-M - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.

MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

FANTIC® Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

FANTIC M BLU è un preparato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.

La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi e Black-rot della vite.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE

Peronospora (*Plasmopara viticola*): g 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)

I trattamenti vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. I trattamenti vanno eseguiti ad un intervallo di 10-14 giorni. Il primo trattamento va eseguito in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi fiorali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

Su questa coltura non effettuare più di 3 interventi nell'arco della stagione.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura)

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

PATATA

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 8-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare FANTIC M BLU o altri prodotti contenenti benalaxil-M o fenilammidi per più di 3 volte su patata e pomodoro.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea, diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI DI IMPIEGO

DA NON IMPIEGARE IN SERRA, DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: il FANTIC M BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per la vite e 14 giorni prima delle raccolte per le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

06A09155

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sitofex», registrato al n. 12828.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata l'11 maggio 2000, e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 23 marzo 2005 dall'impresa Degussa AG, Dusseldorf, Germania rappresentata in Italia dall'impresa Agreko, via Peter Anich 8, Lana (Bolzano), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Sitofex, contenente la sostanza attiva forchlorfenuron;

Visto il decreto dell'8 maggio 2006 di inclusione della sostanza attiva forchlorfenuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/10/CE della commissione del 27 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva forchlorfenuron);

Vista la nota dell'ufficio del 7 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota pervenuta il 26 settembre 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2016, l'impresa Degussa AG Dusseldorf, Germania, rappresentata in Italia dall'Impresa Agreko, via Peter Anich 8, Lana (Bolzano), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SITOFEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni dell'esame, effettuato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, così come previsto dalla citata direttiva 2006/10/CE.

Per la sostanza attiva forchlorfenuron, sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
actinidia	0,05

Il prodotto è confezionato nella taglia da litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Degussa AG, Chemiepark Trostberg (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12828.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FITOREGOLATORE PROMOTORE DELLA CRESCITA

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione del Sitofex®:

Sostanza attiva:	Forchlorfenuron 1,19 % (10 g/l)
Coformulanti:	q.b. 100
	Contiene etanolo

Frasi di rischio
- Facilmente infiammabile. - Irritante per gli occhi e per la pelle. - Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. - Non mangiare nè bere e non fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Xn

nocivo

F

facilmente infiammabile

Degussa AG, Düsseldorf, Germania
Stabilimento di produzione:
Degussa AG
Chemiepark Trostberg
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
D - 83308 Trostberg, Germania
www.degussa.com

Rappresentata in Italia da:
AGREKO
Via Peter Anich 8
39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473-550634
Fax: 0473-560127
E-mail: agreko@virgilio.it

Reg. del Min. della Salute nr.: .... *del* ....

Contenuto netto: *1 Litro*

UN-Nr.: Partita nr.: Scadenza:

Istruzioni di pronto soccorso

Contaminazione: Interrompere il lavoro e togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare le parti corporee esposte. In caso di malore consultare un medico.

Inalazione: Respirare aria fresca. In casi gravi consultare un medico.

Contatto con la pelle: Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente con sapone e abbondante acqua.

Contatto con gli occhi: Tenere gli occhi aperti e sciacquare accuratamente.

Ingerimento: Sciacquare la bocca. Bere 1-2 bicchieri di acqua. Consultare un medico e richiedere, se necessario, assistenza medica immediatamente. Non indurre il vomito.

Intervallo di sicurezza:
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
Per il periodo applicativo seguire attentamente le indicazioni di tecnica applicativa specifica.

degussa. *Sitofex® è un marchio registrato della Degussa AG*

Regolatore di crescita per la calibratura del frutto dell'actinidia. Il Sitofex® è un regolatore di crescita molto efficace per piante, appartenente al gruppo delle citochinine, capace di incrementare le dimensioni del frutto dell'actinidia. Il principio attivo, il forchlorfenuron, svolge un'azione citotropica e agisce aumentando il numero delle cellule e la loro dimensione. Il Sitofex® non svolge un'azione sistemica e deve quindi essere applicato direttamente sui frutti. Il trattamento localizzato solo sui frutticini ed il trattamento generalizzato su frutticini e foglie sono equivalenti nella loro efficacia.

Indicazioni per l'uso

- Periodo applicativo: 3 - 4 settimane dopo la piena fioritura.
- Dosaggio di Sitofex® per ettaro: 250 - 2.250 g/ha
  Si consiglia un dosaggio per ettaro di ca. 1.000 g/ha
- Dosaggio di Sitofex® / 100 litri d'acqua: 50 - 150 g/100 litri di acqua (corrisponde a 5 - 15 ppm di principio attivo).

L'applicazione può essere realizzata in due modi:
- Applicazione localizzata sui frutticini (p.e. con lancia) con volumi di miscela di ca. 500 l/ha. Il volume di miscela da irrorare dipende dal carico dei frutti e dalla tecnica applicativa adottata. Il frutto deve essere bagnato in maniera uniforme. Evitare la formazione di gocce.
- Applicazione generalizzata su frutticini e foglie mediante un nebulizzatore (nebulizzazione a getto d'aria). Il volume di miscela da irrorare è di 500-1.500 l/ha a seconda delle caratteristiche dimensionali dell'impianto e della tecnica applicativa adottata.

Applicare la miscela come nebulizzazione fine (dimensione delle gocce 100-200 µm). I frutti devono essere bagnati completamente. Evitare ruscellamento e gocciolamento sulle parti trattate. Applicare preferibilmente durante le ore mattutine e del tardo pomeriggio. Evitare il trattamento nelle ore più calde. Evitare l'applicazione con pericolo di pioggia imminente. Non miscelare il Sitofex® con altri prodotti chimici.
Poiché il Sitofex® non è sistemico e le applicazioni vengono effettuate alcune settimane prima della formazione delle gemme previste per l'anno successivo, il Sitofex® non può condizionare la produzione dell'anno seguente. Tuttavia, in seguito all'uso del Sitofex® vengono modificate le esigenze nutritive della pianta trattata. Per tale ragione è importante adeguare il carico dei frutti, lo stato nutritivo e l'irrigazione delle piante.
Il Sitofex® può modificare, oltre la dimensione, anche leggermente la forma del frutto. In particolare i frutti scarsamente impollinati tendono ad assumere una forma non regolare. Per tale motivo il Sitofex® deve essere applicato esclusivamente su frutti bene impollinati.
Non applicare il Sitofex® prima di 3 settimane dopo la piena fioritura per evitare la formazione di protuberanze sul frutto trattato.

Altre indicazioni
- per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso;
- da non vendersi sfuso;
- da non applicare con mezzi aerei;
- non operare contro vento;
- non utilizzare il prodotto su terreni con pH inferiore a 6;
- il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
- il contenitore non può essere riutilizzato;
- smaltire le confezioni secondo le norme vigenti;
- non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
- non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

06A09156

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Antigram Gold», registrato al n. 13455.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 maggio 2006 all'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Antigram Gold uguale al prodotto di riferimento denominato Dual Gold registrato al n. 10734 con decreto direttoriale in data 23 febbraio 2001 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Dual Gold dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Antigram Gold è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva S-metolaclor;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 maggio 2007 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano via Gallarate, 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Irritante pericoloso per l'ambiente denominato ANTIGRAM GOLD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera); Syngenta Agro S.A.S. Aigues-Vives (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13455.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

ANTIGRAM® *gold*

Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro, fagiolo. Concentrato emulsionabile.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
S-metolachlor puro g 86,49 (=960 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: litri 5 – 10 - 20
Altro stabilimento di produzione:
Syngenta Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica. "Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche di azione
Il prodotto agisce come antigerminello sui semi in germinazione e per assorbimento radicale.

Erbe infestanti sensibili
Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria spp.), Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Fumaria (Fumaria officinalis), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Centocchio comune (Stellaria media), Veronica comune (Veronica spp.).

Erbe infestanti mediamente sensibili
Loglio (Lolium spp.), Avena selvatica (Avena spp.), Farinello (Chenopodium album), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Erba morella (Solanum nigrum).

Epoca di impiego
Pre-emergenza.
Nel mais anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purchè non siano nate le erbe infestanti.
Pomodoro trapiantato: 5-10 giorni prima del trapianto.

Dosi di applicazione
Mais: 1,25-1,5 litri/ha
Soia, Girasole: 1-1,25 litri/ha
Barbabietola da zucchero: 0,4-0,5 litri/ha
Pomodoro: 1-1,5 litri/ha
Fagiolo: 1 litro/ha

Diluire in 300-600 litri di acqua ad ettaro.

La scelta della dose è in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi più elevate sono da adottare nei terreni tendenzialmente argillosi o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti mediamente sensibili.

Un buon grado di umidità del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto.
Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare guanti e tuta di protezione durante tutte le fasi di impiego.

Il formulato contiene una sostanza attiva moderatamente tossica per gli artropodi utili.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A09157

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 11 ottobre 2006.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visti gli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproducono l'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 998/I del 7 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di istituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 1036/I del 10 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale n. 1884/SEGR. del 9 novembre 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nomina, in sostituzione, del Presidente della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione seconda nell'adunanza del 5 aprile 2006, relativo al quesito posto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 febbraio 2006 in merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo straordinario incremento dei prezzi sul mercato internazionale del petrolio nel corso dell'anno 2005 che ha determinato un rialzo rilevante del prezzo del bitume;

Visto il parere espresso in data 22 giugno 2006 dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nella predisposizione del suddetto parere;

Preso atto quindi dei dati contenuti nel parere medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilevati nella seguente tabella:

a) il prezzo medio per l'anno 2004 relativo all'unico materiale da costruzione significativo che ha subito una variazione percentuale annuale verificatasi nell'anno 2005 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la variazione percentuale annuale dell'unico materiale da costruzione significativo verificatasi nell'anno 2005 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto al prezzo medio rilevato per l'anno 2004.

TABELLA

	Materiali	Prezzo medio 2004 (€ al q.le)	Variazione percentuale annuale 2005
1	Bitume	19,15	15,47

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si fa riferimento:

a) al prezzo medio e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, per la determinazione delle compensazioni relative al materiale da costruzione impiegato nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004 o anteriormente;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2005 e nell'anno 2004, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Ministro: DI PIETRO

06A09190

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n. 481/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

Vista la propria delibera n. 136/05/CONS, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», del 1° marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

Vista la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato « testo unico», l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al titolo I, capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai sensi dell'art. 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)* in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera *b)* e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

Rilevato, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

Considerato che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli utenti;

Considerato che la qualità dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal fine, è opportuno istituire un sistema di valutazione della qualità dell'offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;

Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di «contratto nazionale di servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;

Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

Vista la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l'Autorità ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

Tenuto conto dell'opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento;

Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorità da adottare ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del testo unico;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero» e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata «RAI», per il triennio 2006-2008.

Capo II

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA

Art. 2.

Qualità dell'offerta

1. La RAI deve assicurare un'offerta di qualità improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:

a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo;

b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche;

c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale;

e) rispettare la dignità della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

2. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza;

d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;

e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'art. 4.

3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilità separata di cui all'art. 47 del testo unico, tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla discrezionalità editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

Art. 3.

Sistema di valutazione della qualità dell'offerta

1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all'art. 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.

2. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio.

3. All'attività dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta è avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorità e al Ministero e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

Art. 4.

Programmazione per i minori

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'art. 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.

3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e minori.

Art. 5.

Programmazione dedicata alle persone con disabilità sensoriali

1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con partecipazione delle persone disabili.

2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l'accessibilità alla propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

Art. 6.

Programmazione audiovisiva europea

1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l'identità nazionale.

2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

3. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorità e al Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

Art. 7.

Promozione delle minoranze linguistiche

1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identità culturale nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell'ambito della compatibilità finanziaria.

Art. 8.

Promozione delle programmazioni regionali e locali

1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale.

2. Nell'ambito dei contratti di servizio regionali e, per le province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria è tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identità locali.

Art. 9.

Iniziative europee ed internazionali

1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e cura la collaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine della definizione di comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo.

2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la cultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello di informazione sugli sviluppi della società italiana per le comunità italiane all'estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione politica ed informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.

Art. 10.

Servizi speciali per la mobilità

1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale e quelle di pubblica utilità comunque connesse con la sicurezza stradale.

2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. La RAI è tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.

4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri.

Capo III

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 11.

Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre

1. La RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'art. 42, comma 11, del testo unico e secondo le linee di indirizzo approvate dall'Autorità con delibera n. 163/05/CONS, volte a favorire l'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

Art. 12.

Trasmissioni televisive digitali terrestri

1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni.

2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, è realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito il Ministero.

Art. 13.

Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri

1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica.

Art. 14.

Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità della programmazione diffusa in simulcast

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

Art. 15.

Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La RAI è tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di una adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.

2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

Art. 16.

Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all'art. 13 del presente provvedimento.

2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all'osservanza della regolamentazione stabilita dall'Autorità e dal Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.

Art. 17.

Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *g)*, n. 2, del testo unico.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a condizione che tale società soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Capo IV

SVILUPPO DEI MERCATI

Art. 18.

Finanziamento e gestione economico-finanziaria

1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 5 e dall'art. 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità.

2. La RAI è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del testo unico.

Capo V

VIGILANZA

Art. 19.

Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico

1. L'Autorità verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto stesso.

2. L'Autorità vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all'Autorità e al Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

4. Il contratto di servizio stabilisce le modalità di ricostituzione della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all'Autorità, al Ministero e alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.

5. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ai fini dell'intesa di cui all'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

Il segretario generale
VIOLA

06A09119

DELIBERAZIONE 21 settembre 2006.

Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n. 540/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 20 settembre 2006 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 21 settembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

Vista la propria delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006 recante approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione, sottoposta all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

Visto il formale assenso alla citata delibera n. 481/06/CONS espresso dal Ministro delle comunicazioni con nota prot. 0003045 dell'8 agosto 2006, pervenuta il 10 agosto 2006 prot. 0032578;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono emanate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione, di cui alla delibera n. 481/06/CONS citata in premessa.

La presente delibera, unitamente alla delibera n. 481/06/CONS, è trasmessa al Ministero delle comunicazioni e alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 settembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

Il segretario generale
VIOLA

06A09118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Reviconsult S.r.l. - Società di revisione e organizzazione aziendale» ora «AA Auditores associati S.r.l.», in Lecce (ora in Roma).

Con D.D. 28 settembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.D. 7 settembre 1995, rettificato in data 12 settembre 1995 alla società «Reviconsult S.r.l. - Società di revisione e organizzazione aziendale», ora «AA Auditores associati S.r.l.», con sede legale in Lecce (ora in Roma), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02898380759 è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito della modifica dell'oggetto sociale.

06A09115

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Pro-Cert S.r.l., in Sassuolo.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 19 settembre 2006:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 22 maggio 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: PRO-CERT S.r.l., con sede legale in via Madrid, 12 - 41049 Sassuolo (Modena).

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A09116

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Elmapo S.r.l., in Isernia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 19 settembre 2006:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 24 luglio 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: ELMAPO S.r.l., con sede legale in via Libero Testa, 103 - 86170 Isernia.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A09117

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fenticol 20»

Decreto n. 54/22 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi FENTICOL 20.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), Via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595;

Produttore: La società Intervet Productions S.r.l. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense 20,300;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103475012.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

Principio attivo:

tiamfenicolo 200 g;

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche dell'apparato respiratorio e intestinale sostenute da microrganismi sensibili al tiamfenicolo.

Tempo di attesa:

broilers: ventuno giorni.

Validità: in confezione integra diciotto mesi; dopo la prima apertura novanta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro sessanta giorni;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Terramicina Spray».

Provvedimenti nn. 187/188 del 21 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: TERRAMICINA SPRAY.

Confezione: flacone spray - A.I.C. n. 100156013.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) S.S. 156 Km. 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB, n. 7c - aggiunta officina produzione.

Variazione tipo IA, n. 8b2 - aggiunta officina rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina di produzione e rilascio dei lotti - Ig Spruehtechnik GmbH & Co. KG

Im Hemmet 1 - 79664 Wehr/Baden (Germania).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duplocillina L.A.».

Provvedimento n. 189 del 21 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DUPLOCILLINA L.A. nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101942047;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101942011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione Tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutte le fasi del processo produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la variazione di Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Intervet Productions S.r.l. - Aprilia (Latina) per tutte le fasi di produzione (produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti) in alternativa al sito già autorizzato Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 191 del 21 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DUPLOCILLINA L.A.

Confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101942047;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101942011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

È autorizzata la variazione di Tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto concernente la sostituzione dell'eccipiente sodio citrato anidro con il sodio citrato diidrato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A09152-06A09153

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virlix»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1072 del 29 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VIRLIX, rilasciata alla società Pfizer Consumer Health Care S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina) codice fiscale 04866591003 è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (codice A.I.C. n. 027811037) viene autorizzata la confezione «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse (codice A.I.C. n. 027811049).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 027811049 (in base 10) 0UJR79 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: UCB Pharma S.p.a. via Praglia 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Composizione ogni compressa contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato mg 10;

eccipienti: lattosio monoidrato 66,4 mg; cellulosa microcristallina 37 mg; silice colloidale anidra 0,6 mg; magnesio stearato 1,2 mg;

film di rivestimento: opadry Y-1-7000 (ipromellosa 2,16 mg; titanio diossido 1,08 mg; macrogol 400 0,22 mg).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatica delle riniti e delle congiuntiviti stagionali, della rinite cronica allergica e dell'orticaria di origine allergica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 027811049 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 027811049 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarinase»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1089 del 3 ottobre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CLARINASE, rilasciata alla società Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89 - cap 20141, codice fiscale 00889060158 è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione: «AR» 20 confetti (A.I.C. n. 028108025) viene autorizzata la confezione: «120 mg + 5 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (codice A.I.C. n. 028108049).

Confezione:

«120 mg + 5 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 028108049 (in base 10) 0UTT8K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Schering - Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 - Zone A - B - 2220 Heist-op-den-Berg (Belgio); Schering - Plough S.p.a. - via F.lli Kennedy, 5 - cap 26833 Comazzo (Lodi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Loratadina 5 mg; Pseudoefedina solfato 120 mg;

eccipienti: lattosio 156,80 mg; amido di mais 32,0 mg; polivinilpirrolidone 10 mg; magnesio stearato 1,2 mg; acacia 8,50 mg; calcio solfato 340,0 mg; cera carnauba 0,06 mg; cellulosa microcristallina

0,130 mg; acido oleico 2,0 mg; gomma resina 9,0 mg; sapone eierdown 0,40 mg; saccarosio 173,60 mg; talco 27,50 mg; titanio biossido 4,25 mg; cera bianca 0,06 mg; zeina 4,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Clarinase» compresse a rilascio modificato è indicato per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale quando accompagnata da congestione nasale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n: 028108049 «120 mg + 5 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Classe: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028108049 «120 mg + 5 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice A.I.C. n. 028108025 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protromplex Tim 3».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1073 del 29 settembre 2006

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3.

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 023288032 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 500 U.I. + 1 flacone di solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 023288044 - «200 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 200 U.I. 1 flacone di solvente da 20 ml (sospesa);

a:

A.I.C. n. 023288032 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 500 U.I. + 1 flacone di solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 023288044 - «200 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 200 U.I. + 1 flacone di solvente da 20 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Behring».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1076 del 29 settembre 2006

Medicinale: ALBUMINA UMANA BEHRING.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Stefano Turr n. 5 - 20149 Milano - codice fiscale 02642020156.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 011544020 - «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml;

a: A.I.C. n. 011544020 - «20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09143

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1077 del 29 settembre 2006

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Del Petriccio n. 27 - 53100 Siena - Codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'aggiunta di ROVI Contract Manufactuiring SL come sito alternativo per l'infialamento ed il confezionamento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025984257;

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 025984269;

«sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025984271;

«0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 025984283;

«0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 025984295.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (A.I.C. n. 025984257), «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C. n. 025984271), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibron»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1079 del 29 settembre 2006

Medicinale: FLUIBRON.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - Cap. 43100 Parma - Codice fiscale n. 1513360345.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti - Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli eccipienti:

da: 100 ml di soluzione contengono: metil-p-idrossi-benzoato - propil-p-idrossi-benzoato - sodio cloruro - acqua depurata

a: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro - acqua depurata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: «0,75% soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini monodose da 2 ml - A.I.C. n. 024596138;

«0,75% soluzione da nebulizzare» 15 flaconcini monodose da 2 ml (sospesa) - A.I.C. n. 024596140;

«0,75% soluzione da nebulizzare» 20 flaconcini monodose 2 ml - A.I.C. n. 024596153;

a: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 024596138;

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml (sospesa) - A.I.C. n. 024596140;

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 024596153.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «0,75% soluzione da nebulizzare» 15 flaconcini monodose da 2 ml (A.I.C. n. 024596140), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farin Gola»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1080 del 29 settembre 2006

Medicinale: FARIN GOLA.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via IV novembre n. 92 - 20021 Bollate (Milano) - Codice fiscale n. 12305380151.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica quali - quantitativa degli eccipienti:

Da:				A:			
Eccipienti	Quantità	Riferimento	funzione	Eccipienti	Quantità	Riferimento	funzione
Mannitolo	500.0 mg	Ph. Eur	Diluente/dolcificante	Saccarosio CD	508.80 mg	USP	Diluente/dolcificante
Saccarosio	678.8 mg	Ph. Eur	Diluente/dolcificante	Amido di mais	30.0 mg	Ph. Eur	Agente disgregante
Polycarbophil	40.0 mg	USP	Legante	Polycarbophil	15.0 mg	USP	Legante
Aspartame	30.0 mg	Ph. Eur	Edulcorante	Aspartame	15.0 mg	Ph. Eur	Edulcorante
Silice precipitata	10.0 mg	Ph. Eur	Agente di scorrevolezza	Povidone K30	7.00 mg	Ph. Eur	Agente aggregante
Talco	10.0 mg	Ph. Eur	Agente di scorrevolezza	Talco	4.0 mg	Ph. Eur	Agente di scorrevolezza
Magnesio stearato	7.0 mg	Ph. Eur	Lubrificante	Magnesio stearato	5.0 mg	Ph. Eur	Lubrificante
Sodio cloruro	5.0 mg	Ph. Eur	Intensificatore d'aroma				

È inoltre autorizzata la modifica dell'RCP punto 4.4: «I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio, o da insufficienza di sucrasi, isomaltasi non devono assumere questo medicinale».

Paragrafo avvertenze del F.I.: Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di assumere questo medicinale.

Relativamente alla confezione sottoelencata: «1,2 mg pastiglie» 24 pastiglie - A.I.C. n. 032202018.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09148

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Pharmeg».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1083 del 29 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l. (codice fiscale n. 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini n. 341 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: TAMSULOSINA PHARMEG.

Confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule - A.I.C. n. 036953014.

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Con conseguente modifica della denominazione del medicinale in Tamsulosina Sigma Tau Generics.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neclovir»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1084 del 29 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società New Research S.r.l. (codice fiscale n. 01759860594) con sede legale e domicilio fiscale in p.zza Don Luigi Sturzo n. 34 - 04011 Aprilia (Latina).

Medicinale: NECLOVIR.

Confezioni:

«800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 034604013;

«5% crema dermatologica uso esterno» 3 g (sospesa) - A.I.C. n. 034604025;

«5% crema dermatologica uso esterno» 10 g (sospesa) - A.I.C. n. 034604037.

È ora trasferita alla società: I.T.A. Istituto Terapeutico Ambrosiano S.r.l. (codice fiscale n. 07819501003) con sede legale e domicilio fiscale in via di Vallerano n. 96 - 00128 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Acyclostad»

Estratto di variazione UPC/4626 del 19 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biodue S.r.l., con sede in via Benvenuto Cellini, 67/69 loc. Sambuca Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), con codice fiscale n. 02084930482.

Specialità medicinale ACYCLOSTAD.

Confezioni:

A.I.C. n. 034212023 - crema 5% tubo 3 g;

A.I.C. n. 034212047 - crema 5% tubo 10 g.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Keflu».

Estratto provvedimento UPC/II/2397 dell'8 settembre 2006

Specialità medicinale: KEFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 036508012/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036508024/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con tacca per dosaggio pediatrico.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/036, II/20, II/32.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

miglioramenti nel processo di produzione del bulk monovalente.

cambio del filtro per l'omogeneizzazione dopo frazionamento del virus.

aggiornamento delle informazioni tecniche per la produzione nello stabilimento di Marburg (Germania).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ranitidina EG».

Estratto provvedimento UPC/R/46/2006 del 19 settembre 2006

Specialità medicinale: RANITIDINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035387012/M - 10 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387024/M - 20 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387036/M - 28 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387048/M - 30 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387051/M - 50 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387063/M - 56 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387075/M - 60 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387087/M - 100 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387099/M - 112 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387101/M - 500 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035387113/M - 10 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387125/M - 14 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387137/M - 15 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387149/M - 20 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387152/M - 28 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387164/M - 30 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387176/M - 50 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387188/M - 56 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387190/M - 60 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387202/M - 100 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035387214/M - 500 compresse rivestite con film da 300 mg.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. numero di procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0110/001-002/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/2408 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

A.I.C. n. 027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 u 1 ml;

A.I.C. n. 027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

A.I.C. n. 027296072 - 1 flac. 1000 u 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-007/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo produttivo per i flaconcini mono uso.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Hemofil M».

Estratto provvedimento UPC/II/2423 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: HEMOFIL M.

Titolare: Baxter S.p.A.

N. procedura mutuo: UK/H/0014/001-003/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del test radio immuno assay per la determinazione dell'HbsAg sul prodotto finito con il test Elisa.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tramadolo EG».

Estratto provvedimento UPC/R/47/2006 del 26 settembre 2006

Specialità medicinale: TRAMADOLO EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035847019/M - flacone da 10 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847021/M - flacone da 20 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847033/M - flacone da 3×10 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847045/M - flacone da 5×10 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847058/M - flacone da 30 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847060/M - flacone da 50 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847072/M - flacone da 100 ml di gocce orali 100 mg/ml;

A.I.C. n. 035847084/M - 5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml;

A.I.C. n. 035847096/M - 10 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml;

A.I.C. n. 035847108/M - 20 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile 100 mg/2 ml;

A.I.C. n. 035847110/M - 10 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847122/M - 20 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847134/M - 30 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847146/M - 40 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847159/M - 50 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847161/M - 60 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847173/M - 70 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847185/M - 80 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847197/M - 90 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847209/M - 100 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847211/M - 120 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847223/M - 200 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847235/M - 250 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847247/M - 500 capsule in blister PVC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035847250/M - 1000 capsule in blister PVC/AL da 50 mg.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. numero di procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0282/001-002; 004/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche dei prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mobic».

Estratto provvedimento UPC/II/2431 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: MOBIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031985070/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985082/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985171/M - «7,5» 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985183/M - «7,5» 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985195/M - «7,5» 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985207/M - «7,5» 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985219/M - «7,5» 120 supposte 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/005-006/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di test relativamente alle supposte da 7,5 e 15 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Leutrol».

Estratto provvedimento UPC/II/2432 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: LEUTROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034280077/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 034280089/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 034280091/M - 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280103/M - 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280115/M - 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280127/M - 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280139/M - 120 supposte 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/005-006/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di test relativamente alle supposte da 7,5 e 15 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Batrevac».

Estratto provvedimento UPC/II/2437 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035619016/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

A.I.C. n. 035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0169/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento dei metodi di produzione e dei metodi analitici.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Seractil».

Estratto UPC 4627 del 19 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gebro Pharma GmbH, con sede in 6391 Fieberbrunn, Austria.

Specialità medicinale: SERACTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034765014 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 034765026 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 034765038 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 034765040 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 034765053 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 034765065 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 034765077 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765089 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765091 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765103 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765115 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765127 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 034765139 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

A.I.C. n. 034765141 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

A.I.C. n. 034765154 - 30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

A.I.C. n. 034765166 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

A.I.C. n. 034765178 - 60 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg;

A.I.C. n. 034765180 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg.

È ora trasferita alla società: Therabel Gienne Pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio, 270/A - Milano, con codice fiscale n. 11957290155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09014

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Ranitidina Merck Generics»

Estratto provvedimento UPC. n. 183 del 19 settembre 2006

Specialità medicinale: RANITIDINA MERCK GENERICS.

Società: Merck Generics Italia S.p.a.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ranitidina Merck Generics».

Confezioni:

A.I.C. n. 035302013\M - 10 compresse rivestite con film inflacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302025\M - 14 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302037\M - 20 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n.035302049\M - 28 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302052\M - 30 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302064\M - 50 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302076\M - 56 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302088\M - 60 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n.035302090\M - 90 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302102\M - 100 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 150 mg;

A.I.C. n. 035302114\M - 10 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302126\M - 14 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302138\M - 20 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302140\M - 28 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302153\M - 30 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302165\M - 50 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302177\M - 56 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302189\M - 60 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302191\M - 90 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302203\M - 100 compresse rivestite con film in blister da 150 mg;

A.I.C. n. 035302215\M - 12 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302227\M - 14 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302239\M - 20 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302241\M - 28 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302254\M - 30 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302266\M - 50 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302278\M - 56 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n.035302280\M - 60 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n.035302292\M - 90 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n.035302304\M - 100 compresse rivestite con film in flacone Hdpe da 300 mg;

A.I.C. n. 035302316\M - 12 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302328\M - 14 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302330\M - 20 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302342\M - 28 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302355\M - 30 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302367\M - 50 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302379\M - 56 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302381\M - 60 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302393\M - 90 compresse rivestite con film in blister da 300 mg;

A.I.C. n. 035302405\M - 100 compresse rivestite con film in blister da 300 mg.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 21 settembre 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/R/39 del 1° giugno 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09018

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime per uso umano alla società Esperis S.p.a, in Milano.

Con la determina n. aMP-69/2006 del 28 settembre 2006 è stata sospesa su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie prime per uso umano.

Esperis S.p.a., Via Binda n. 29 - Milano.

Motivo della sospensione: sospensione su richiesta della ditta.

06A09189

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - Settore II, le medesime sono state cancellate dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

G.M. S.r.l.	Recanati	180/MC
Diego Dezi S.a.s.	Macerata	188/MC
Luzi Elisabetta	Camerino	185/MC
Lab. Pianesi di Mercuri Paola	Macerata	183/MC
Nobili S.r.l.	Recanati	178/MC
Severini Antonio	Recanati	169/MC
Momilia S.r.l.	Macerata	167/MC
Spalletti Paolo	Corridonia	165/MC
Tavoloni Gioielli	Castelraimondo	193/MC
Mogetta Argenti	Recanati	141/MC
Spalletti Emilio	Corridonia	201/MC
Virgili Mario	Macerata	14/MC
Axis Argenteria	Montefano	138/MC

La ditta sotto indicata è stata cancellata dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata, per decadenza:

Salvucci Pierluigi e C. Snc, Montelupone, 120/MC.

La ditta Salvucci gioielli di Salvucci Samuela e Alessandro Snc, Ripe San Ginesio, 145/MC, ha restituito alla Camera di commercio i seguenti punzoni:

n. 1 punzone di 1ª grandezza di tipo incavo;

n. 1 punzone di 2ª grandezza di tipo diritto.

06A09114

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N/V n. 662 del 29 maggio 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Tramadolo Hexal"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006).

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, a pag. 22, seconda colonna, è apportata la seguente modifica: al paragrafo «varia in:»:

dove è scritto:

«A.I.C. n. 033998055 - «100mg/*100* ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml»,

leggasi:

«A.I.C. n. 033998055 - «100mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml».

06A09131

Comunicato relativo al decreto 26 settembre 2006, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Ravenna"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2006, alla pag. 20, prima colonna, all'art. 4, comma 1, dove è scritto: «... per il consumo vini con la indicazione *mca* "Ravenna" è tenuto, ...», leggasi: «... per il consumo vini con la indicazione *geografica tipica* "Ravenna" è tenuto, ...».

06A09132

Comunicato relativo alla deliberazione 24 maggio 2006, recante: «Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra la Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova. (Pos. 14122). (Deliberazione n. 06/291 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2006).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2006, a pag. 22, in calce, nella parte in cui vengono riportate le firme delle organizzazioni sindacali, dove è scritto: «*FILT-CGIL (firmato), FIT-CISL....... UILTRASPORTI...... - FAISA CISAL........*», leggasi: «*FILT-CGIL (firmato), FIT-CISL (firmato), UILTRASPORTI (firmato), FAISA CISAL......*».

06A09188

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-240) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.